



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO
Provincia di Grosseto

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TOPONOMASTICA
E LA NUMERAZIONE CIVICA***

Approvato con delibera C.C. n. 71 del 30/11/2007

SOMMARIO

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Articolo 1 – Definizioni	4
TITOLO II - ODOMASTICA	4
Articolo 2 - Area di circolazione –.....	4
Articolo 3 - Stradario	4
Articolo 4 - Elencazione	5
Articolo 5 - Caratteristiche delle targhe per la toponomastica stradale	5
Articolo 6 - Richiesta nuova denominazione.....	5
Articolo 7 – Modifiche alle aree di circolazione.....	6
Articolo 8 – Caratteristiche della targhetta della numerazione civica interna e/o esterna	6
Articolo 9 – Installazione e Visibilità della targhetta della numerazione civica interna e/o esterna	6
TITOLO III - METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE	7
CAPO I: Metodologia per L’Attribuzione della Numerazione Civica Esterna	7
Articolo 10 - Attribuzione.....	7
Articolo 11 - Modalità di numerazione.....	7
Articolo 12 - Modalità di aggiornamento	7
CAPO II: Metodologia per L’Attribuzione della Numerazione Civica Interna	8
Articolo 13 – finalità della numerazione civica	6
CAPO III: Obblighi dei Proprietari.....	6
Articolo 14 - Procedura di acquisizione della numerazione civica.....	6
TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE INTERNA	7
Articolo 15 - Compiti dell’Ufficio preposto.....	7
Articolo 16 - Obbligo di comunicazione.....	7
TITOLO V - SANZIONI E VIGILANZA	8
Articolo 17 – Divieti	8
Articolo 18 - Sanzioni - Vigilanza	8

Allegati

Allegato a - Modalità di numerazione esterna 11

Allegato B - Modalità di numerazione interna..... 12

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 – Definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali vigenti, la denominazione delle aree di circolazione e della numerazione civica nonché l'attribuzione delle relative funzioni alle strutture interne dell'Ente.
2. Le deliberazioni in materia di toponomastica, compresa l'odonomastica, sono di competenza della Giunta Comunale.

TITOLO II

ODONOMASTICA

Articolo 2 - Area di circolazione –

1. Sono definite "Aree di circolazione":
 - a) Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico o destinato ad essere aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura;
 - b) Ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, corte, giardino, pista ciclabile, largo o simili, comprese le strade private, purché aperte al pubblico ai sensi della normativa vigente
2. Ogni "*Area di circolazione*" deve essere distinta da una propria denominazione.
3. Ogni area di circolazione deve avere una propria denominazione, da riportare su targhe in materiale resistente da porre:
 - Per le vie almeno ai due estremi, a sinistra di chi vi entra;
 - Per le vie di notevole lunghezza, potranno essere posizionate anche in prossimità degli incroci con altre aree di circolazione;
 - Per le piazze, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.
4. Nel caso di modifica di denominazione dell'area di circolazione, la targa potrà riportare anche la precedente denominazione.
5. Nell'ambito delle procedure di definizione delle aree di circolazione deve essere evitata l'assegnazione di identica denominazione, anche se ubicate in due località diverse del territorio comunale.

Articolo 3 - Stradario

1. Lo stradario è il documento che contiene l'elenco delle aree di circolazione del territorio comunale.
2. Lo stradario contiene le seguenti informazioni minime:
 - a. Specie dell'area di circolazione (via, piazza, vicolo, ecc.)
 - b. Denominazione indicata per esteso
 - c. Numerazione civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro

- d. Sezioni di censimento: tutta l'area e, quindi, la numerazione civica relativa è assegnata ad un'unica sezione di censimento; i due lati sono assegnati a due diverse sezioni; i due lati sono assegnati a più sezioni
- e. Descrizione dell'andamento della via: inizio, fine, aree di circolazione attraversate.
- f. Rappresentazione cartografica

Articolo 4 - Elencazione

1. Ogni Area di circolazione sarà individuata attraverso l'attribuzione di un apposito elemento identificativo.
2. La sua attribuzione avviene in maniera uniforme alla codifica già individuata dall'Ufficio Anagrafe nei programmi informatici utilizzati per la individuazione dei soggetti.
3. Ogni aggiunta dovrà avvenire mediante l'attribuzione di una numerazione con una progressione numerica.

Articolo 5 - Caratteristiche delle targhe per la toponomastica stradale

1. Le caratteristiche fisiche delle targhe dovranno rispettare i parametri descritti dal Codice della Strada.
2. Nei centri antichi il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.
3. Il segnale nome-strada deve essere applicato in modo ben visibile con le seguenti prescrizioni:
 - a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale;
 - b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza;
 - c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;
 - d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
 - e) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale.
 - f) non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.
 - g) può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada.

Articolo 6 - Richiesta nuova denominazione

1. Possono formulare proposte, ai fini dell'attribuzione dei nomi alle aree di circolazione di nuova denominazione, sia Enti pubblici che privati, associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati, gruppi e singoli cittadini.

2. Le richieste, indirizzate all'Ufficio Servizi Demografici, dovranno essere opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto, evento o toponimo.
3. La denominazione avverrà in osservanza alle disposizioni vigenti.
5. L'attribuzione della denominazione avviene con Delibera di Giunta.

Articolo 7 – Modifiche alle aree di circolazione

1. Allo scopo di mantenere la corretta qualificazione dei dati normalizzati, qualunque modifica alle aree di circolazione dovrà essere appositamente autorizzata da parte dell'Ufficio Servizi Demografici.
2. In ogni caso di modifica e/o realizzazione di nuova "area di circolazione" il progetto deve essere accompagnato da una richiesta di "attribuzione provvisoria di toponomastica stradale" da inoltrare all'Ufficio preposto che provvederà anche alla definitiva attribuzione "della toponomastica stradale" al momento della conclusione dei lavori.
3. L'Ufficio preposto provvede alla comunicazione di avvenuta variazione e all'aggiornamento delle banche dati cartografiche ed alfanumeriche.

Articolo 8 – Caratteristiche della targhetta della numerazione civica interna e/o esterna

1. I numeri civici esterni devono essere indicati su targhe di materiale resistente con il numero di colore chiaro posto su un fondo scuro, nei centri storici e con il numero di colore scuro su fondo chiaro nelle altre zone.
2. I numeri civici interni devono essere indicati in coerenza con il punto precedente.
3. Le caratteristiche fisiche delle targhe (dimensioni, colori, caratteri) sono stabilite dall'Amministrazione comunale, nel rispetto dei parametri descritti dal Codice della Strada.
4. Non sono ammesse targhe di tipologia diversa da quella standardizzata prevista dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 9 – Installazione e visibilità della targhetta della numerazione civica interna e/o esterna

1. E' compito del soggetto richiedente installare le targhette della numerazione civica esterna ed interna con spese a suo totale ed esclusivo carico.
2. Nel caso in cui le procedure di revisione della numerazione civica dipendano da procedure avviate d'ufficio dall'Amministrazione comunale, le spese relative all'acquisto delle targhette possono essere poste a carico del soggetto interessato alla revisione solo previo apposito atto deliberativo.
3. La targhetta esterna deve essere posta in alto a destra di ciascuna porta o cancello.
4. La targhetta interna deve essere posta, in alto a destra di ciascuna porta o sopra il campanello a totale carico del proprietario dell'immobile.
5. I proprietari e/o gli amministratori degli edifici e dei fabbricati hanno l'obbligo di mantenere pulite, ben visibili e in ottimo stato le targhe relative all'onomastica stradale e alla numerazione civica.

TITOLO III

METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE

CAPO I: METODOLOGIA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA

Articolo 10 - Attribuzione

1. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi di attività professionali, commerciali e simili, uffici, ecc.).
2. L'immissione è definita "Diretta" quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione mentre è definita "Indiretta" quando si apre invece su cortili o corti.
3. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri in progressione numerica, ammettendo la possibilità dell'aggiunta di una lettera, in progressione alfabetica, in corrispondenza di accessi tra due numeri consecutivi.
4. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, garage, cantine, depositi, magazzini, ed ogni e qualsiasi altro manufatto o impianto di soggetti erogatori di servizi pubblici.
5. L'attribuzione della numerazione civica a baracche e simili, adibite ad abitazione è subordinata alla effettiva dimora e/o residenza di persone fisiche e/o giuridiche mentre è attribuita ad accessi secondari solo nel caso in cui questi affaccino direttamente su un'area di circolazione.
6. Sono comunque escluse dall'attribuzione le porte delle chiese e gli accessi ai monumenti pubblici che non immettano anche in uffici.

Articolo 11 - Modalità di numerazione

1. L'attribuzione della numerazione all'interno dei centri abitati avviene con il rispetto delle prescrizioni procedurali indicate nell'allegato "A" del presente Regolamento.
2. In caso di numerazione al di fuori dei centri abitati si procede come previsto al precedente comma, lasciando disponibili alcuni numeri civici, in proporzione alla distanza dei fabbricati esistenti, al fine di consentire una successiva numerazione per gli edifici di futura nuova costruzione.

Articolo 12 - Modalità di aggiornamento

1. Nel caso di apertura di un nuovo accesso tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede; nel caso in cui non ci siano numeri disponibili si fa riferimento al numero civico che precede seguito da una lettera in progressione alfabetica.
2. Nel caso in cui non risulti applicabile la metodologia descritta al comma precedente, sarà necessario procedere alla rinumerazione parziale o completa dell'area di circolazione.
3. Nel caso di nuove costruzioni all'interno dei centri o nuclei abitati deve essere applicata la stessa norma precedente, se non siano stati lasciati numeri civici disponibili per le future costruzioni oppure non se ne siano resi disponibili per demolizioni nella medesima area della nuova costruzione.

4. Nel caso di nuove costruzioni in aperta campagna (case sparse) dovrà essere applicato lo stesso criterio per i centri - nuclei abitati.

CAPO II: METODOLOGIA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA

Articolo 13 – finalità della numerazione civica

1. La numerazione interna ha lo scopo di individuare le unità ecografiche semplici quali abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini, a cui non si possa accedere direttamente dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne.
2. Non sono da considerare ai fini della numerazione interna alcune tipologie di edifici come scuole, caserme, chiese, stabilimenti industriali e simili.
3. Si procede all'attribuzione e/o modifica della numerazione civica interna nei casi e con le modalità indicate dall'allegato "B" al presente Regolamento.

CAPO III: OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

Articolo 14 - Procedura di acquisizione della numerazione civica

1. L'attribuzione della numerazione civica è inserita nell'ambito delle procedure relative agli atti abilitanti all'esecuzione delle opere private.
2. Il soggetto interessato dovrà presentare nella fase della presentazione del permesso di costruire o della DIA, apposito modello per l'attribuzione della numerazione provvisoria, costituendo documento essenziale per il rilascio dello stesso.
3. Il modello deve essere compilato per tutti gli interventi nuovi, quelli che modificano il numero delle unità immobiliari e/o modificano la posizione e la quantità degli accessi sul fronte strada e/o sull'edificio nonché degli accessi interni.
4. Nel caso di opere che richiedono la semplice DIA, la presentazione del modello di numerazione civica è obbligatorio qualora le attività previste incidono sulla fattispecie previste per l'attribuzione del numero civico.
5. Ogni ufficio, per le pratiche di propria competenza, inoltra copia di tale elaborato all'Ufficio Servizi Demografici per l'attribuzione provvisoria.
6. Il soggetto interessato, al momento della comunicazione di fine lavori provvede ad allegare la richiesta di attribuzione di numerazione civica definitiva, corredata della documentazione prescritta.
7. La mancanza di tale documento impedisce l'accettazione della agibilità – abitabilità del fabbricato a cui è riferita la pratica edilizia.
8. In sede di certificazione di agibilità ed abitabilità, il soggetto interessato deve altresì produrre al Comune, il tipo mappale catastale e la sua rappresentazione cartografica su supporto informatico, riportante la rappresentazione grafica del nuovo fabbricato o l'ampliamento realizzato.
9. Nell'istanza di permesso di costruire, ove questo fosse richiesto in una nuova area di circolazione, l'ufficio tecnico deve esprimere il parere di propria competenza consentendo così anche l'inizio dell'iter per l'intitolazione della nuova strada o piazza.
10. L'obbligo di richiedere la numerazione compete anche ai proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe relative alla numerazione civica esterna ed interna.

11. Il proprietario ha l'obbligo anche di comunicare, con il medesimo modello previsto, la soppressione di numeri civici sia esterni che interni, dovuti a demolizione di edifici o chiusura di accessi.

12. La richieste di soppressione di numerazione civica esistente deve essere allegata alla comunicazione di inizio lavori.

13. Nel caso di soppressione di numeri civici, le targhe della numerazione devono essere riconsegnate all'Amministrazione Comunale.

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Articolo 15 - Compiti dell'Ufficio preposto

1. E' compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica e della toponomastica.

2. L'Ufficio preposto a tale attività è quello dei Servizi Demografici al quale sono attribuiti i compiti in materia di topografia ed ecografia, a norma del Capo VII artt. dal 38 al 45, e del Capo VIII art. 47 del D.P.R. n.223 del 30 maggio 1989.

3. Sono funzioni di tale Ufficio la:

- a) predisposizione degli atti relativi all'attribuzione dell'onomastica stradale;
- b) determinazione dell'attribuzione della numerazione civica esterna ed interna,;
- c) effettuazione di eventuali revisioni della numerazione civica e dell'onomastica stradale;
- d) cura e la predisposizione per la posa in opera delle tabelle e delle targhe;
- e) gestione di un apposito archivio dei toponimi e idronimi storici del territorio al fine di valorizzare il patrimonio storico e culturale della città.
- f) aggiornamento delle banche dati cartografiche ed alfanumeriche

4. Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento delle targhe viarie o di quelle relative alla numerazione civica, gli interessati dovranno farne immediata richiesta all'ufficio che predisporrà le procedure necessarie a tale spostamento.

Articolo 16 - Obbligo di comunicazione

1. Gli Uffici Comunali dovranno trasmettere, la documentazione utile per l'individuazione delle nuove aree di circolazione e di nuovi accessi come domanda di attribuzione di numerazione civica, progetti di nuovi fabbricati e progetti di nuove strade e, comunque, qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica.

2. Le operazioni che influiscono sulle mappe toponomastiche dovranno essere gestite, preferibilmente, per via telematica.

SANZIONI E VIGILANZA

Articolo 17 – Divieti

1. E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità alle indicazioni previste dal presente Regolamento.

2. E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, le targhe relative all'onomastica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.

3. La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine, effettuando la consueta vigilanza sul territorio, qualora vengano a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvederanno a comunicarla all'Ufficio dei Servizi Demografici al fine di ordinare il ripristino con spese a carico dei trasgressori, ai quali saranno inoltre applicate le sanzioni previste nel presente Regolamento, salve ed impregiudicate le sanzioni di Legge.

Articolo 18 - Sanzioni - Vigilanza

1. 1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 (art. 7-bis del T.U. 267/2000) nella misura indicata nella seguente TABELLA :

<i>Tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione prevista</i>
Attribuzione abusiva di numero civico - pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico - pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50
Mancata esposizione della targhetta - pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50
Apposizione di targhetta non regolamentare - pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhette relative alla numerazione civica - pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50

2. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale, al personale dell'Ufficio Servizi Demografici oltre che ad altro personale comunale incaricato quale accertatore.

3. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'art. 13 della L. 689/81.

4. Le sanzioni previste al comma 1 sono comminate dall'Ufficio Polizia Municipale.

ALLEGATO A - MODALITÀ DI NUMERAZIONE ESTERNA

Operazioni preliminari all'esecuzione della numerazione

Si procede alla modifica della numerazione civica esterna in caso di :

- nuove edificazioni;
- modifiche della consistenza immobiliare in conseguenza di accorpamenti o divisioni di unità immobiliari,
- costruzione di nuova viabilità
- nuova attribuzione di toponomastica

Prescrizioni procedurali per l'attribuzione della numerazione civica esterna nei centri abitati:

- *in aree di circolazione a sviluppo lineare* (via, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra.
- *nelle vie a sviluppo radiale*, che vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra.
- *per le vie con andamento anulare* la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra.
- *in aree di circolazione a sviluppo poligonale* (piazza, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.
- *nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato* perché non ne siano stati ancora costruiti dall'altro la numerazione deve essere solo dispari o pari a secondo dei casi; ove vi sia impossibilità permanente di costruirvene la numerazione potrà essere unica e progressiva.
- *per gli spazi non coperti da fabbricati ma destinati a nuove costruzioni*, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati numeri civici occorrenti per i futuri accessi.
- *per le rientranze di tratti viari o per corti* si procederà nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada (il verso da sinistra verso destra per un osservatore che dia le spalle all'area di circolazione).

ALLEGATO B - MODALITÀ DI NUMERAZIONE INTERNA

Operazioni preliminari all'esecuzione della numerazione interna

1. Prima di procedere all'esecuzione della numerazione interna è necessario controllare la numerazione civica del fabbricato oggetto di rilevazione.
2. Questo controllo dovrà assicurare la perfetta corrispondenza tra le unità immobiliari che hanno accesso esterno al fabbricato e la loro numerazione civica. Nel caso in cui vi siano unità immobiliari prive di numerazione civica, questa dovrà essere opportunamente eseguita e registrata sia sulla banca dati che sulle mappe catastali e cartografie di supporto.
3. A seguito del controllo di cui ai punti precedenti, relativamente alla numerazione civica, sarà necessario procedere all'aggiornamento della numerazione interna apportando conseguentemente gli opportuni aggiornamenti sia sulla banca dati che sulle mappe catastali e cartografie di supporto.

Prescrizioni procedurali per l'attribuzione della numerazione civica interna nei centri abitati:

1. La numerazione interna di unità ecografiche semplici sarà costituita da numeri arabi, la cui attribuzione seguirà il verso da sinistra verso destra per chi entra dall'accesso principale.
2. La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda dal atrio o corti deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nell'atrio o corte dall'accesso esterno unico o principale.
3. La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo il verso da sinistra a destra in ciascun pianerottolo.
4. Nel caso siano presenti più ingressi nella stessa unità immobiliare, la numerazione interna va assegnata all'ingresso principale.
5. Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.
6. Nel caso siano presenti più scale queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli, ovvero lettere maiuscole la cui targhetta dovrà essere posizionata esternamente all'accesso alla scala. Anche in questo caso l'attribuzione della lettera maiuscola deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile o nell'atrio dall'accesso esterno unico o principale. In questo caso la numerazione interna sarà costituita da una lettera maiuscola indicante la scala e da un numero arabo.
7. In caso di coabitazione, tutte le famiglie dovranno essere individuate con lo stesso numero interno